

Urbanistica

Per impugnare un accordo di programma bisogna dimostrare il concreto ed effettivo pregiudizio

di Massimo Frontera

13 Marzo 2023

Il Tar Brescia ricorda i limiti all'ammissibilità - indipendentemente dalla «vicinitas» - di un ricorso contro l'ampliamento di un impianto produttivo


Il proprietario di un'area a qualche centinaio di metri da uno stabilimento produttivo nel territorio di Cappella Cantone (Cremona) ha impugnato l'accordo di programma (sottoscritto da provincia di Cremona, comune di Cappella Cantone, comune di San Bassano e dalla società titolare dell'impianto produttivo) che prevede l'ampliamento del medesimo stabilimento. L'area del ricorrente si trova a 738 metri dall'impianto. L'ampliamento accorcerebbe tale distanza di 32 metri, portandola da 738 a 706 metri. Il Tar Brescia - nella sentenza [n.109/2023](#) - ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile, «poiché il ricorrente non ha dimostrato né di essere titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata né quale interesse trarrebbe dall'eventuale annullamento del provvedimento impugnato».

Vale la pena di aggiungere che il ricorrente aveva acquistato l'area (un'ex cava di materiali inerti) con l'obiettivo di farne un sito di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, e presentando apposita istanza alla Provincia per il rilascio delle autorizzazioni. L'Ente ha negato l'autorizzazione motivandola con «criticità viabilistiche». Il ricorso al diniego è stato impugnato dal proprietario ma è stato respinto dal Tar con sentenza del 2022 ([n.438](#)). Nella nuova controversia il ricorrente ha sostenuto che il progetto di ampliamento approvato avrebbe acuito le criticità viabilistiche che avevano determinato la bocciatura del suo progetto di discarica «rendendo, così, ancor più ardua una sua futura approvazione».

L'argomentazione non ha convinto i giudici del Tar, i quali hanno ritenuto che «tale generica affermazione è del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza di un interesse diretto concreto e attuale all'impugnazione». Orientamento in linea con quello del Consiglio di Stato, secondo il quale «qualora l'esistenza del pregiudizio non sia rilevabile *ictu oculi*, sarà onere del ricorrente fornirne la dimostrazione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse». Considerando inoltre che «non può affermarsi che il criterio della *vicinitas*, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso,

che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato».

Peraltro, i giudici, nel caso specifico, hanno anche ricordato che il progetto a suo tempo presentato del ricorrente non è stato rigettato «per generiche criticità alla rete viaria ma per la pericolosità dell'incrocio che avrebbe dovuto essere utilizzato per accedere al sito riqualificato» e, comunque, quella questione era passata in giudicato con la sentenza del 2022.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE